

N.562/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n. 562/2021 R.G. promossa da

ANTONIO e dall'Avv. LARATRO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,

RICORRENTE

contro

difesa dall'Avv. in persona del l. r. p. t., rappresentata e
: dall'Avv. ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore.

RESISTENTE

Oggetto: qualificazione

CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

Voglia il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, con adozione di ogni più opportuno e/o dovuto provvedimento, così giudicare:

1) previo accertamento e declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità: del contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche a tempo indeterminato sottoscritto tra le parti in data 1.11.2004 e/o della risoluzione consensuale di tale contratto - e delle relative rinunzie e transazioni - sottoscritta tra la ricorrente e la convenuta in data 26.11.2010 e/o del contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche a tempo determinato (con originaria decorrenza e durata 27.11.2010/31.12.2010) sottoscritto tra le parti in data 27.11.2010 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2011 al 31.12.2011 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2012 al 31.12.2012 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2013 al 31.12.2013 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2014 al 31.12.2014 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2015 al 31.12.2015 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2016 al 31.12.2016 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2017 al 31.12.2017 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2018 al 31.12.2018 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2019 al 31.12.2019 e/o del suo rinnovo con decorrenza e durata dall'1.01.2020 al 31.12.2020 e/o delle risoluzioni consensuali e/o delle rinunzie e transazioni contenute nella clausola n. 22 del suddetto contratto del



27.11.2010 (ovvero di quelle contenute in quelle diverse clausole di tale contratto o di quegli altri sottoscritti tra le parti che dovessero risultare in giudizio) e/o comunque di tutti i contratti di lavoro autonomo sottoscritti e/o di tutti i rinnovi contrattuali intervenuti tra le parti nel caso di specie e/o dei termini di durata finale apposti ai suindicati contratti ed ai suindicati relativi rinnovi contrattuali e/o di qualsivoglia risoluzione consensuale e/o qualsivoglia rinuncia o transazione sottoscritta dalla ricorrente nel caso di specie;

- accertare e dichiarare l'intervenuta sussistenza tra la sig.ra

, per tutto il continuativo complessivo periodo dall'1.11.2004 all'1.11.2020 (ovvero per quel diverso complessivo periodo che dovesse risultare nel caso di specie, ovvero per quei diversi anche singoli periodi che dovessero risultare nel caso di specie - anche in cumulo tra di loro), di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ovvero con quelle diverse condizioni che dovessero essere ritenute applicabili (salvo gravame);

2) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere dalla società convenuta, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per tutto il continuativo complessivo periodo dall'1.11.2004 all'1.11.2020 (ovvero per quel diverso complessivo periodo di maturazione che dovesse risultare nel caso di specie, ovvero, ancora, per quei diversi anche singoli periodi di maturazione che dovessero risultare nel caso di specie, anche in cumulo tra di loro), l'importo di € 106.333,03 lordi - ovvero quel diverso importo che a tale titolo (ed anche per quel diverso complessivo periodo di maturazione od anche per quei singoli diversi periodi di maturazione) dovesse complessivamente risultare dovuto - e per l'effetto:

3) condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 106.333,03 lordi, ovvero quel diverso importo che al medesimo titolo di trattamento di fine rapporto dovesse complessivamente risultare dovuto;

4) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere dalla società convenuta, a titolo di differenze retributive maturate e dovute per le mensilità di settembre 2020 ed ottobre 2020, nonché per la tredicesima mensilità dell'anno 2020, il complessivo importo di € 13.500,00 lordi, ovvero quel diverso importo che per ciò dovesse risultare dovuto, e per l'effetto:

5) condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 13.500,00 lordi, ovvero quel diverso importo che per ciò dovesse risultare dovuto;

oooo

- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;

- il tutto con condanna e vittoria di spese legali e competenze, nonché con condanna al rimborso del contributo unificato versato;

- il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Per la resistente:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:

In via principale, nel merito: per i motivi esposti in memoria, rigettare il ricorso avverso perché nullo, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente



atto e di conseguenza, assolvere a ogni e qualsivoglia pretesa
azionata dalla on il ricorso introduttivo del giudizio.

Si chiede rigettarsi la domanda sul TFR perché generica e non espressamente formulata.

Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre alla rifusione delle spese generali, ai sensi della Legge Professionale Forense, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 17.03.2021, premetteva di aver lavorato per (di seguito per brevità indicata anche solo come senza soluzione di continuità dal 4.03.2002 all'1.11.2020 (ossia per quasi vent'anni) stipulando un primo contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche a tempo determinato con decorrenza 4.03.2002, un secondo contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.11.2004, sottoscrivendo una risoluzione consensuale del secondo contratto in data 26.11.2010, lavorando sia nella giornata del 26.11.2010 che del 27.11.2010, stipulando un terzo contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche a tempo determinato con decorrenza dal 27.11.2010 e fino al 31.12.2010, rinnovatosi poi tacitamente dall'1.01 al 31.12 di ogni anno fino al rinnovo dell'1.01.2020 e poi cessato in data 1.11.2020 per effetto delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente a mezzo lettera datata 29.10.2020..

Ha esposto di aver svolto per tutto il periodo – e, per quanto interessa ai fini delle domande proposte, dall'1.11.2004 all'1.11.2020 - le mansioni di conduttrice di programmi radiofonici assegnatili dalla convenuta, in persona del sig. (Presidente del C.d.A., nonché Responsabile Editoriale e Responsabile della programmazione), a seconda delle esigenze di programmazione e di palinsesto della stessa società nella sede di (salvo essere assegnata in trasferta presso altre sedi di lavoro esclusivamente durante l'estate), con il compito di intervenire vocalmente nei programmi assegnati ed esprimere le frasi, le "citazioni" e i contenuti stabiliti ed autorizzati dall'Editore, come altri circa 40 conduttori di cui taluni erano stati inquadrati con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e altri – come la ricorrente - con contratti di lavoro autonomo, nonostante svolgessero le stesse e identiche mansioni e con le stesse modalità e tempistiche di esecuzione dei primi.

Ha precisato che era stata adibita dalla convenuta, per direttiva impartitagli dal sig.

ovvero in sua vece dal sig. che coadiuvava il sig. nelle attività di organizzazione della programmazione radiofonica e televisiva e di gestione della relativa forza lavoro), alla conduzione stabile e con continuità di prestazione giornaliera, settimanale, mensile e annuale mai interrotta, salvo ferie, dall'1.03.2002 fino a tutti i primi tre mesi del 2004 da lunedì a sabato per due ore al giorno, poi dal quarto mese del 2004 fino alla fine del 2005 da lunedì a venerdì per tre ore al giorno e dopo ancora dall'1.01.2006 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, da lunedì a venerdì per tre ore al giorno, occupandosi della conduzione di determinati programmi del palinsesto ordinario e che, in aggiunta, era stata adibita alla conduzione di svariati programmi in continua sostituzione di altri colleghi, nonché di essersi occupata, per 2 o 4 ore al giorno a seconda delle esigenze aziendali, della conduzione di programmi radiofonici del palinsesto estivo e festivo (da lunedì a domenica) durante le estati dal 2006 al 2019, presso varie



località di villeggiatura in Italia dove la resistente trasmetteva la sua programmazione, dispiegando le sue mansioni con le stesse modalità di esecuzione adottate per i programmi condotti nella sede d

Ha esposto, inoltre, che aveva sempre svolto le mansioni assegnate utilizzando beni e strumentazione di lavoro messi a disposizione dalla convenuta; che era stata tenuta in caso di assenza dal lavoro, ovvero di indisposizione ed impedimento alla conduzione del programma di assegnazione, ad avvisare tempestivamente il responsabile , in sua vece, :he per godere di permessi o di astensioni dal lavoro era tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione agli stessi responsabili e parimenti per godere delle ferie che aveva sempre fruito per 4 settimane all'anno retribuite regolarmente; che aveva dovuto richiedere la preventiva autorizzazione al sig.

ra caso di partecipazione a programmi da parte di terzi; che aveva sempre percepito una retribuzione mensile fissa e predeterminata, oltre che svincolata e slegata da obiettivi e risultati, corrisposta ad ogni giorno 10 del mese successivo e pari a: €5.000,00 lordi dall'1.11.2004 fino al 30.06.2006; €5.500,00 lordi dall'1.07.2006 fino al 30.09.2006; €6.000,00 lordi dall'1.10.2006 fino al 31.10.2009; € 6.500,00 lordi dall'1.11.2009 fino al 31.03.2020; €3.500,00 lordi dall'1.04.2020 fino alla data di cessazione del rapporto (1.11.2020) e che fino al 26.11.2010 la retribuzione le era stata pagata per 12 mensilità, mentre a partire dal contratto del 27.11.2010 e per tutti gli anni successivi fino alla conclusione del rapporto per 13 mensilità, ad eccezione dell'anno 2020.

Ha allegato, inoltre, che con scrittura privata sottoscritta in data 17.04.2020 la ricorrente aveva acconsentito ad una riduzione della retribuzione mensile che sarebbe dovuta durare solo per il periodo dall'1.04.2020 al 31.08.2020, ma che anche dopo il 31.08.2020 la convenuta aveva continuato a corrisponderle la ridotta retribuzione di € 3.500,00 lordi (invece di €6.500) e questo per i mesi di settembre 2020 e ottobre 2020, omettendo anche di pagarle la tredicesima mensilità del 2020, nonché il trattamento di fine rapporto maturato in relazione all'intero periodo di lavoro.

Ha evidenziato la riconducibilità del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, senza soluzione di continuità a far data dal 1.11.2004 all'1.11.2020, alla collaborazione coordinata e continuativa, ricorrendo gli estremi della continuità, della coordinazione e della personalità ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente diritto della ricorrente alla conversione in rapporto di lavoro subordinato del rapporto di fatto intrattenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 69 D.lvo n 276/2003 con diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL "Per i dipendenti di imprese radio televisive private" e alla corresponsione del TFR maturato, nella misura di € 106.333,03 lordi. La ricorrente ha poi allegato che, in ogni caso, il rapporto di lavoro era stato di fatto eseguito sulla base degli indici della subordinazione che per le particolari caratteristiche della prestazione lavorativa oggetto di causa (per sua natura creativa) non erano da ravvisarsi tanto nel requisito della rigida etero-direzione (comunque presente), ma piuttosto negli indici sussidiari quali, ad esempio, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e l'assenza di rischio in capo alla lavoratrice.

La società convenuta ha contestato le allegazioni attoree e, in particolare, ha dedotto che la prestazione lavorativa della ricorrente era caratterizzata dalla massima autonomia di contenuto e dalla libertà nella modalità di estrinsecazione con l'obiettivo proprio di personalizzare la



trasmissione e di renderla unica, come tipico di attività di lavoro artistico in cui ciò che conta è il personaggio, la personalità dello speaker sia pur nei tempi ristretti della fase parlata, rispetto ai tempi imposti dalla pubblicità di cui vive una radio commerciale e che erano insussistenti gli indici di subordinazione di un rapporto.

Ha dedotto che le parti non avevano mai inteso instaurare tra loro un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma, al contrario avevano deciso e confermato periodicamente, in occasione di ciascuna sottoscrizione/rinnovo (contratto concluso il 4.03.2002, contratto con decorrenza 1.11.2004, contratto con decorrenza 27.11.2010 e successivi rinnovi taciti), la volontà di costituire e formalizzare una collaborazione autonoma di natura professionale in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione (senza alcun vincolo disciplinare e di orario) garantendo, comunque, la disponibilità in relazione alle esigenze del palinsesto ma con la massima autonomia nell'esecuzione delle attività, assumendosi in proprio le responsabilità dei contenuti e dei commenti eseguiti prima, durante e dopo la trasmissione e/o sugli argomenti trattati.

Ha sottolineato che la ricorrente sin dall'inizio del rapporto aveva dato la propria disponibilità a collaborare specificando di essere interessata solo ad un'attività di natura autonoma che non la impegnasse per più di 10-12 ore settimanali per consentirle di svolgere altre attività (attività di socia di una società immobiliare, attività di giornalismo, attività di collaborazione con una ONLUS, attività di scrittrice, etc.) e che ciò era dimostrato dalle fatture consegnate alla resistente dalla Benatti non avevano una numerazione progressiva e continuativa.

Ha sottolineato che con il primo contratto d'opera del 2002 il sig. _____ aveva affidato alla ricorrente come progetto da seguire la conduzione, insieme ai sig.ri _____ e/o _____ delle trasmissioni radiofoniche _____ il sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00, e _____, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, attività che era proseguita sino ai primi mesi del 2004; che successivamente il sig. _____ aveva proposto alla ricorrente un nuovo e diverso progetto, ovvero la conduzione del programma _____ con il collegi _____, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 9.00, a fronte di un incremento del compenso e così le parti avevano sottoscritto il secondo contratto di prestazione d'opera professionale con decorrenza dall' 1.11.2004, che poi avevano risolto consensualmente con la scrittura datata 26.11.2010 con la quale la ricorrente aveva dichiarato anche "di nulla avere a pretendere, in futuro, dall'Emittente stessa a titolo di rimborsi, indennizzi o quant'altro"; che poi si era presentata nuovamente l'occasione di sviluppare ulteriormente il progetto legato alla conduzione del programma _____ e _____ " e le parti avevano sottoscritto il terzo contratto d'opera a tempo determinato avente decorrenza dal 27.11.2010.

Ha evidenziato che quando la ricorrente era impossibilitata a lavorare per qualunque motivo, personale o di salute, non era tenuta a giustificare le assenze, ma solo ad informare preventivamente la committente al fine di garantire la presenza di altro conduttore nella trasmissione programmata e che non esisteva alcun piano ferie, ma semplicemente la necessità di raccordare le esigenze personali dei conduttori, ivi inclusa la ricorrente, con le esigenze di programmazione come da palinsesto.

Ha allegato, poi, che in data 17.04.2020, le parti avevano sottoscritto un accordo che prevedeva la revisione del compenso a causa dell'emergenza Covid, come per tutti i conduttori,



che non si era mai tornati alle condizioni economiche pre-Covid e per questo tutti i compensi erano rimasti ridotti, tenuto conto anche delle assenze per malattia della ricorrente intervenute nel mese di ottobre 2020. Ha contestato, inoltre, che la ricorrente avesse mai percepito importi a titolo di tredicesima in quanto quelle che la ricorrente chiamava tredicesime erano in realtà fatture per il rimborso forfetario di spese.

Ha esposto che con comunicazione del 29.10.2020 la ricorrente aveva comunicato a RTL la sua intenzione di cessare il rapporto professionale a far data dal 1.11.2020 e per la prima volta aveva usato parole come CCNL e dimissioni, mentre in realtà aveva volontariamente e liberamente esercitato il suo diritto di recesso per dedicarsi ad altra attività imprenditoriale.

Ha contestato che il secondo e il terzo contratto potessero essere sussunti nell'alveo di applicazione dell'art. 61 co, 1 D.Lvo n. 276/2003 in quanto non sussistevano gli elementi della collaborazione, del coordinamento e della continuità, atteso il *nomen juris* attribuito dalle parti al rapporto di lavoro (contratto di prestazioni di lavoro autonomo e professionale), il comportamento concludente (mai durante i 18 anni precedenti il deposito del ricorso la ricorrente aveva chiesto di avere una diversa regolamentazione contrattuale), la circostanza che il compenso comprendesse oltre al corrispettivo per l'attività professionale svolta anche una parte a titolo di cessione di diritti d'autore, le modalità di svolgimento della prestazione in piena autonomia, l'assenza di continuità della prestazione e di stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, atteso che contestualmente svolgeva altre prestazioni professionali rese a favore di altri soggetti, la circostanza dell'iscrizione della ricorrente all'albo dei giornalisti pubblicisti sin dal 1983, la circostanza di essere titolare di partita IVA e di essere iscritta a un'altra associazione, come si leggeva nei contratti.

Ha esposto che, comunque, l'indicazione contenuta nell'ultimo contratto del 2010 che descriveva l'incarico conferito ("l'incarico di collaborazione artistico – professionale per la conduzione in qualità di commentatore e/o di animatore e/o conduttore di programmi radiofonici e televisivi da inserire nel proprio palinsesto") poteva configurare l'indicazione di un progetto e come tale soddisfare i requisiti di cui all'art.61 D.Lvo n. 276/2003.

Ha argomentato che, ove anche si ritenesse mancante la previsione del progetto nel contratto, il meccanismo di conversione automatica introdotto dalla modifica all'art. 69 operata con l'articolo 1, comma 23, lettera f), Legge n. 92/2012 era stato abrogato a far data dal 1 gennaio 2016 e che, comunque, la norma configurava una presunzione semplice superabile da prova contraria fornita dal committente e non una presunzione iure et de iure.

Ha negato che la prestazione resa dalla ricorrente fosse caratterizzata da tutti gli indici di subordinazione, primo fra tutti quello della eterodirezione.

Ha contestato la domanda di nullità della risoluzione consensuale del 26.11.2010 atteso che la comune intenzione delle parti e il tenore letterale della scrittura ne acclaravano la validità e l'efficacia.

In via subordinata, ha evidenziato che la convenuta aveva aderito all'accordo collettivo che, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, qualifica come collaboratori autonomi gli speaker ed i conduttori che svolgano prestazioni artistiche di elevato contenuto professionale, con elevato grado di autonomia e ha chiesto che i rinnovi contrattuali della



ricorrente succedutesi dopo il 16 dicembre 2015 fossero disciplinati da tale accordo, ovvero nella forma di contratto di lavoro autonomo.

Da ultimo, ha contestato il *quantum* richiesto dalla ricorrente e ha eccepito la prescrizione dei crediti per differenze retributive, nonché che tutti gli emolumenti ricevuti dalla ricorrente in misura eccedente rispetto ai minimi del CCNL di riferimento dovevano essere imputati a titolo di differenze retributive dirette, indirette e differite stante il principio dell'assorbimento evidenziando che il suddetto CCNL prevede un compenso mensile per 40 ore settimanali di €1.525,72 e che a tutto concedere il rapporto di lavoro della ricorrente era qualificabile come un rapporto part-time di 20 ore settimanali (per una retribuzione mensile di €762,86).

2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Questo Giudice ritiene che i contratti "d'opera di prestazioni professionali ed artistiche" dell'1.11.2004 e del 27.11.2010 (così come i successivi rinnovi taciti di quest'ultimo) siano da ricondurre alla fattispecie del rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni di fatto contenute nel ricorso introduttivo, non oggetto di specifica contestazione ed anche in larga parte ammesse da parte resistente (sia pure nel quadro di una divergenza ermeneutica in ordine alla qualificazione giuridica dei rapporti in questione), sicché non può ritenersi decisivo il *nome juris* adottato dai contraenti, con ogni conseguenza di legge.

primo luogo, non può dubitarsi in ordine alla ricorrenza del requisito della continuità della prestazione, ossia della stabilità e della permanenza dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, la cui prestazione non è occasionale, ma perdura nel tempo ed importa un impegno costante a favore del committente. Evidente appare tale elemento alla luce della considerevole perduranza del rapporto di collaborazione di conduttrice nei programmi radiofonici, intrattenuto per 16 anni (dall'1.11.2004 all'1.11.2020) senza soluzione di continuità anche se parcellizzato in plurimi contratti di collaborazione artistica (doc. 5 e 7, fasc. ric.). Va messo in evidenza che le parti sottoscrivevano in data 26.11.2010 una risoluzione consensuale (doc. 6, fasc. ric.) del contratto d'opera datato 1.11.2004 e stipulavano il 27.11.2010 un nuovo contratto "d'opera di prestazioni professionali ed artistiche" (doc. 7, fasc. ric.), ma che la ricorrente ha allegato di aver regolarmente lavorato sia nella giornata del 26.11.2010 che nella giornata del 27.11.2010 e tale allegazione non è stata specificamente contestata dalla resistente, sicché tale circostanza di fatto risulta acclarata a conferma dell'ininterrotto sviluppo della prestazione lavorativa per 16 anni. Non rileva, invece, la circostanza che la prestazione fosse limitata a due-tre ore al giorno e che nel restante tempo la ricorrente fosse impegnata in attività di giornalismo o di scrittrice o in altre attività, posto che la continuità non comporta che l'impegno debba essere svolto in modo esclusivo nei confronti del solo preponente.

Ulteriore dato che depone per la continuità della prestazione è rappresentato dalla previsione di un corrispettivo complessivo forfettizzato per ciascun periodo contrattuale ed oggetto di suddivisione in ratei mensili (comprensivi anche dei periodi in cui la ricorrente era assente per ferie) e non già di un corrispettivo per le singole prestazioni di contenuto artistico. Aggiungasi, ad ogni modo, che a pagina 49 delle memoria difensiva della resistente è la stessa



che ammette che "Il rapporto professionale intercorso tra le parti si è protratto nel tempo per circa 18 anni senza soluzione di continuità".

Ricorre, inoltre, il requisito della coordinazione, nel senso dello svolgimento della prestazione lavorativa attraverso un collegamento operativo intenso ed abituale con l'organizzazione del preponente e secondo le sue esigenze aziendali, in un contesto nel quale l'attività del collaboratore, se pur autonoma, si svolge con modalità plasmate dalle direttive del preponente. Ciò risulta evidente se solo si considera il tenore letterale dei contratti prodotti dove è previsto l'impegno della professionista a svolgere l'attività di commentatore e/o animatore e/o conduttore di programmi radiofonici e televisivi "indistintamente effettuata presso gli studi di in altro luogo dalla stessa indicato" (dalla clausola 2 di entrambi i contratti) "nell'ambito delle programmazioni previste dal palinsesto c (dalla clausola 3 di entrambi i contratti) e con disponibilità estesa ad ulteriori interventi di persona richiesti nell'ambito della promozione delle trasmissioni "nei luoghi che gli verranno indicati da .. e quindi a presentarsi per l'eventuale realizzazione di tali servizi, per tutto il tempo a ciò necessario. .. riserva la scelta delle modalità tecniche ed espressive per la produzione di quanto sopra" (dalla clausola 5 di entrambi i contratti). L'impegno della ricorrente era quello di svolgere la sua attività "secondo le esigenze di programmazione radiofonica/televisiva manifestate di volta in volta dalla Emittente, nell'ambito della autonomia lavorativa concordata" (clausola 13 del contratto datato 27.11.2010) e .. si riservava "la facoltà di interrompere e/o cancellare il/i programmi .. qualora ritenga che la conduzione e/o la gestione non sia conforme allo stile e professionalità che contraddistingue l'immagine della Società Emittente (clausola 17 del contratto dell'1.11.2004 e clausola 19 del contratto del 27.11.2010), a dimostrazione che la prestazione era resa in coordinamento con l'organizzazione di RTL al fine di assicurare il rispetto delle linee editoriali di quest'ultima.

Aggiungasi che a fronte delle allegazioni in fatto del ricorso secondo cui era RTL che sceglieva il momento in cui la conduttrice ricorrente doveva effettuare l'intervento, l'esatta durata di tale intervento e dei suoi contenuti, la scaletta del programma nella quale era pianificato l'orario della musica, dei jingle pubblicitari e delle sigle, è la stessa .. ad ammettere in fatto nel proprio atto che presso la sua azienda è utilizzato un software che programma il palinsesto, ivi compresa la sequenza dei dischi e delle pubblicità jingles già predisposte (punto 3.29 – pagina 7) e che "i dj prendono la parola nel momento in cui il software indica che è previsto un loro intervento" (punto 3.32 – sempre pagina 7) e che la ricorrente pur avendo l'autonomia di contenuto e gestione .. doveva "rispettare la linea editoriale e la struttura di base della programmazione, il c.d. clock (indicazione computerizzata dei tempi di intervento degli speakers in alternanza con messaggi pubblicitari e promozionali)" (punto 3.76 – pagina 13). La ricorrente ha poi prodotto numerose e-mail dalle quali risultano specifiche direttive e indicazioni che il Direttore della produzione inoltrava di volta in volta a tutti i conduttori (compresa la ricorrente) affinché venissero attuate durante lo svolgimento dei programmi (come, ad esempio, l'utilizzo di telefonate in diretta con gli ascoltatori e non di messaggi vocali, le citazioni da usare per promuovere l'ascolto, il rimando a istruzioni per l'uso in onda di vocali, foto, video, la raccomandazione a contenere gli interventi parlati nel rispetto dei tempi, la scelta del momento in cui fare le citazioni pubblicitarie, il rispetto dei tempi della scaletta, precisissime indicazioni per la conduzione dei programmi in esterna, le modalità con le quali introdurre gli ascoltatori – doc.



8, fasc. ric.). Risulta così provato che la prestazione della ricorrente, sia pure nell'ambito dei margini di libertà di espressione artistica, fosse confinata nell'ambito del palinsesto determinato dalla committenza e regimentata dalla parziale determinazione contenutistica, costituita dalla elaborazione della c.d. scaletta del giorno.

E' pacifico poi che la ricorrente utilizzasse solo le strutture tecniche della convenuta. Aggiungasi che è documentale che le assenze per il periodo natalizio e per le ferie estive dovessero essere pianificate con RTL (doc. 11, fasc. ric.) ed è altresì documentata la necessità di specifica autorizzazione di RTL alla ricorrente per partecipare in proprio a serate o manifestazioni (ancora doc. 11).

E' acclarato, infine, il requisito della prevalente personalità della prestazione non avendo la ricorrente svolto la propria attività attraverso organizzazione imprenditoriale ma, pacificamente, mediante prestazione di lavoro personale. Ciò risulta anche dal tenore letterale dei contratti dove si legge più volte che l'oggetto dei rapporti è la collaborazione artistico-professionale da parte della ricorrente (clausole n. 2 e 13 del contratto datato 1.11.2004 e clausole 2, 9,13 e 14 del contratto datato 27.11.2010).

Ciò considerato e ritenuto, è fondata la richiesta di applicazione degli obblighi di cui agli artt. 61, comma 1 e 62 D.Lvo n. 276/2003 (nella formulazione in vigore al mento della conclusione del contratto datato 1.11.2004), con le conseguenze di cui all'art. 69, comma 1 dello stesso decreto legislativo.

L'art. 61 comma 1 D.lvo n. 276/2003, nella versione *ratione temporis* applicabile alla fattispecie, così prevede:

"Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa."

L'art. 62, sempre nella formulazione vigente all'epoca, così prevede:

1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: ...

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; .."

Il successivo art. 69 co. 1 e 2 così prevede:

"1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o parte di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti."

Nel caso di specie il contratto datato 1.11.2004 (ed anche quello datato 27.11.2010) non prevede uno specifico progetto o un programma di lavoro o una parte di esso, con applicazione della sanzione della conversione del rapporto, caratterizzato dalla parasubordinazione, in



rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto, vale a dire sin dal 1.11.2004.

A tale riguardo infondata è la tesi difensiva di RTL secondo cui il progetto era costituito dallo specifico programma o dagli specifici programmi da condurre (ovvero le trasmissioni radiofoniche e " e poi il programma e dopo ancora la trasmissione , in quanto, come dispone l'art. 62 citato, la menzione di tali progetti è assente nei contratti sottoscritti.

Non può valere come indicazione del progetto il riferimento all' "incarico di collaborazione artistico – professionale per la conduzione in qualità di commentatore e/o di animatore e/o conduttore di programmi radiofonici e televisivi da inserire nel proprio palinsesto" contenuto nei contratti in quanto il progetto non può coincidere con la descrizione della tipologia dell'attività prestata, ma deve indicare in cosa consista in concreto l' "incarico" affidato al collaboratore ovvero descriverlo in modo specifico e per tale indicazione sussiste l'onere della forma ad probationem.

Non pertinente al caso di specie è poi l'analisi delle modifiche legislative apportate alla norma per effetto della L. 92/2012, art. 1 comma 23 lett. f) e la successione di legge, per effetto dell'intervento del D.lvo n. 81/2015, il cui art. 2 ha regolamentato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stabilendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in caso di modalità esecutive contemplanti l'organizzazione del datore di lavoro committente dei tempi e del luogo di lavoro, in quanto la sanzione della conversione, per effetto dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 61 e 69 D.lvo n. 276/2003, travolge già a far data dall'1.11.2004 l'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti senza soluzione di continuità, e ciò sino alla sua conclusione, in ragione della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato nella quale la fattispecie è ricondotta.

La convenuta ha poi contestato che la presunzione prevista dall'art. 69 citato sia assoluta, ritenendo invece che trattasi di presunzione relativa. Tale interpretazione della norma non può essere condivisa considerati i solidi argomenti a favore della configurazione di una presunzione assoluta espressi dal consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8142/2017; Cass. n. 9471/2019).

Manifestamente infondata appare inoltre la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla convenuta laddove la norma dovesse essere considerata una presunzione *iure et de iure* a fronte dell'art. 1, 3, 24 e 41 Cost. non avendo la parte descritto in maniera sufficiente in cosa consisterebbe la dedotta violazione. Manifestamente infondata appare anche la questione di legittimità costituzionale per vizio di eccesso di delega in quanto il tenore letterale dell'art. 4 lett. c) n. 4 della legge delega n. 30/2003 ("previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge") non esclude che il legislatore nella propria discrezionalità possa prevedere quale sanzione la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel descritto contesto, inoltre, a nulla rilevano sia la risoluzione consensuale dell'incarico professionale concordata dalle parti in data 26.11.2010 (doc. 6, fasc. ric.) in riferimento al contratto di lavoro d'opera dell'1.11.2004 che l'ulteriore risoluzione consensuale prevista alla



clausola n. 22 del contratto di lavoro d'opera del 27.11.2010, posto che lo stesso giorno 26.11.2010 e il giorno successivo (27.11.2010) la ricorrente continuò a prestare la sua attività lavorativa senza soluzione di continuità e con le stesse modalità sino a quel momento osservate e che ciò continuò anche per gli anni successivi (sino alla data del recesso con decorrenza 1.11.2020) – a dimostrazione di un unico ininterrotto rapporto di lavoro - e tenuto conto, comunque, che la volontà di risoluzione manifestata dalle parti era riferita al contratto d'opera che è estraneo al rapporto di lavoro subordinato nella quale la fattispecie in oggetto è refluita.

Pertanto, le suddette scritture sono nulle e inefficaci e, anche a voler ritenere applicabile l'art. 2113 c.c., sono state tempestivamente impugnate con il ricorso (depositato il 17.03.2021) ovvero entro sei mesi dalla data della cessazione del rapporto (1.11.2020).

Fondata appare, inoltre, la pretesa di inquadramento, per tutto il periodo contrattuale della ricorrente nel livello IV CCNL Imprese Radiotelevisive Private (doc. 23, fasc. ric.), al quale appartengono "i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e/o creativa, accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore", nei cui profili esemplificativi viene prevista espressamente la funzione di "conduttore di produzioni anche complesse con comprovata esperienza ed autonomia operativa", corrispondente alla mansione svolta ed alla qualificazione professionale posseduta dalla ricorrente per tutto il periodo di collaborazione con la resistente

Le motivazioni sin qui esposte hanno reso superflua l'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti.

3. La ricorrente agisce per l'accertamento dei crediti per retribuzioni "piene" maturate per i mesi di settembre e ottobre 2020, in quanto a fronte di un compenso mensile lordo di €6.500,00 la convenuta le aveva versato la minor somma di €3.500,00 per ciascuna mensilità, nonché per l'accertamento della tredicesima mensilità dell'anno 2020 pari a €6.500,00 lordi.

La resistente ha contestato il merito delle pretese e, in via preliminare, ha eccepito che si tratta di somme non dovute per il consolidato principio del c.d. assorbimento, nonché prescritte.

In applicazione del cd. criterio della "ragione più liquida" (richiamato tra le tante da Cass. Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) viene ora esaminata l'eccezione che si basa sul principio del c.d. assorbimento.

Per giurisprudenza consolidata quando, come nel caso in esame, il rapporto sia stato qualificato *ab origine* come autonomo e sia stato convertito *ope iudicis* in lavoro subordinato segue il riconoscimento del diritto del lavoratore alla retribuzione sufficiente e proporzionata in base alle previsioni del contratto collettivo per il livello riconosciuto e non in base al contratto individuale formalmente intercorso tra le parti, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, dovendosi escludere il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo. In tal caso viene in considerazione il solo criterio dell'assorbimento, imperniato sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze dirette e indirette non versate degli emolumenti che abbiano ecceduto i minimi tabellari (fatto



salvo il trattamento di fine rapporto che matura al momento della cessazione del rapporto) -cfr. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1261; Cass. n. 46 del 03/01/2017 –.

Giova richiamare anche la massima dell'ordinanza della Cassazione n. 23329 del 24/08/2021 secondo cui: *"Nel rapporto di lavoro che sia stato qualificato "ab origine" come autonomo e sia stato successivamente convertito ope iudicis in lavoro subordinato non opera il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c."*.

Ora nel caso di specie la ricorrente ha fruito nel corso del rapporto di un trattamento corrisposto di fatto più favorevole rispetto a quello previsto sulla base dei minimi contrattuali.

Ed infatti, la resistente ha allegato che il CNNL di riferimento riconosce una retribuzione mensile per il livello attribuito alla ricorrente di €1.525,72 per un rapporto full time di 40 ore settimanali e, quindi, di €762,86 mensili per un rapporto part time di 20 ore settimanali e tale allegazione non è stata specificatamente contestata dalla ricorrente.

Ebbene, a fronte dei suddetti minimi tabellari la ricorrente ha percepito le seguenti somme: dall'1.11.2004 fino al 30.06.2006: € 5.000,00 lordi; dall'1.07.2006 fino al 30.09.2006: € 5.500,00 lordi; dall'1.10.2006 fino al 31.10.2009: € 6.000,00 lordi; dall'1.11.2009 fino al 31.03.2020: € 6.500,00 lordi (fino al 26.11.2010 per 12 mensilità, mentre a partire dal contratto del 27.11.2010 e per tutti gli anni successivi fino al 2019 per 13 mensilità); dall'1.04.2020 fino alla data di cessazione del rapporto (1.11.2020): € 3.500,00 lordi (cfr. doc. 14 bis, fasc. ric.).

E' evidente, quindi, che quanto percepito ha ecceduto di gran lunga i minimi tabellari. In particolare, a titolo esemplificativo, nel solo anno 2020 in base ai minimi tabellari alla ricorrente sarebbe spettato al massimo la somma € 762,86 moltiplicata per il numero di mesi da gennaio a ottobre, oltre alla tredicesima mensilità, per un totale di €8.391,46 lordi (762,86 x 11), mentre di fatto ha percepito un compenso di € 44.000,00 (6.500 per i mesi da gennaio a marzo oltre a €3.500 per i mesi da aprile a ottobre). E' così evidente che la somma che eccede i minimi tabellari che per il solo anno 2020 è pari a €35.608,54 (44.000 – 8.391,46) ben assorbe le somme richieste a titolo di saldo per i mesi di settembre e ottobre 2020 (pari a complessivi €6.000) e per la tredicesima (pari a €6.500) per un totale di 12.500,00.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea di accertamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive per le mensilità di settembre 2020 e ottobre 2020, nonché per la tredicesima dell'anno 2020.

4. La ricorrente agisce anche per il riconoscimento del TFR maturato nel corso del rapporto quantificato sulla base del cumulo dei compensi percepiti nell'arco del rapporto complessivo con suddivisione dei totali annuali dei compensi per il quoziente 13,5, e conseguente determinazione del dovuto nella misura di € 106.333,03.

Le eccezioni preliminari di merito sollevate da parte resistente sono infondate.

In particolare, infondata è l'eccezione di prescrizione posto che il diritto al trattamento di fine rapporto è sorto con la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 1.11.2020 e che il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. è stato tempestivamente interrotto prima del suo intero decorso con la notificazione del ricorso avvenuta in data 13.04.2021.

Parimenti infondata è l'eccezione che fa leva sul c.d. principio di assorbimento.



Sul punto si richiama quanto esaustivamente enunciato dalla Cassazione nella seguente massima: *"Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operata dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro."* (vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 18586 del 22/09/2016).

In applicazione, quindi, del disposto di cui all'art. 2120 co. 1 e 2 c.c., sussiste il diritto della ricorrente alla corresponsione del TFR che va determinato, sulla base del principio della onnicomprensività della retribuzione, cumulando tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro che appaiono interamente riconducibili al rapporto di collaborazione intrattenuto, tenuto conto della peculiare natura dello stesso, ivi incluso quanto corrisposto a titolo di corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'immagine e voce, non distinguibili in termini eziologici e funzionali dalla restante quota del corrispettivo, come comprovato dal fatto che non si è provveduto, ad opera delle parti, ad alcuna specifica suddivisione delle voci del corrispettivo.

Ora, per il calcolo del TFR ben può essere utilizzata la tabella riportata a pagina 31 del ricorso con i dati contabili riferiti agli anni dal 2004 al 2019 in quanto le somme riportate nella colonna imponibile risultano corrispondenti agli importi imponibili oggetto delle fatture prodotte sub doc. 14 bis dalla ricorrente, mentre per l'anno 2020 deve essere rifatto il calcolo per la determinazione dell'accantonamento dovuto a titolo del TFR e ciò in considerazione di quanto si dirà tra poco.

Risulta così, sulla base dei suddetti conteggi, che per gli anni dal 2004 al 2019 l'importo dovuto a titolo di TFR è pari a €100.402,85.

Per il calcolo dell'accantonamento per il TFR riferito al 2020, è necessario, invece, discostarsi dal dato "imponibile" annuale riportato dalla tabella sopra richiamata che è indicato nella somma di €69.500, in quanto esso è comprensivo anche delle somme richieste dalla ricorrente a saldo delle mensilità di settembre e ottobre 2020 e a titolo di tredicesima dell'anno 2020 che non sono stati percepiti e che, per i motivi esposti al punto 3, non sono dovuti.

Ebbene, dall'esame delle fatture emesse nel 2020 e prodotte sub doc. 14 bis dalla ricorrente -ed escludendo i saldi richiesti per le mensilità di settembre e ottobre 2020 e a titolo di tredicesima dell'anno 2020- risulta che le somme effettivamente percepite per l'anno 2020 sono le seguenti:

- quelle oggetto delle fatture dal n. 1 al n. 4/2020 (€6500 x 4 mesi – ovvero per i mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio e marzo 2020) per totali €26.000;
- quelle oggetto delle fatture dalla n. 5 alla n. 9/2020 (€3500 x 5 mesi- ovvero per i mesi di aprile, maggio giugno, luglio e agosto 2020) per totali €17.500;



- le somme pacificamente percepite per i mesi di settembre e ottobre 2020: (€3500 x 2) per totali €7000,

per un totale di €50.500 (26.000 + 17500 + 7000).

L'accantonamento del TFR sulla somma totale percepita per l'anno 2020 si ottiene poi dividendo l'importo di €50.500 per 13,5 ed è pari a € 3.740,74, in applicazione del disposto di cui all'art. 2120 co. 1 c.c.

Per quanto sopra dedotto ed argomentato la domanda proposta dalla ricorrente di accertamento del credito richiesto a titolo di TFR per gli anni dal 2004 al 2020 appare fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di €104.143,59 (100.402,85 + 3740,74), oltre alla rivalutazione e agli interessi dal dovuto al saldo.

Da ultimo si osserva che la pretesa della ricorrente alla corresponsione del TFR non è impedita, neppure in misura parziale, dalla scrittura privata datata 26.11.2010 (doc. 6, fasc. ric.)- già più sopra menzionata - con la quale le parti risolvevano consensualmente l'incarico professionale datato 1.11.2004 e con la quale la ricorrente dichiarava "di avere ricevuto dall'emittente, fino alla data di risoluzione dell'incarico, il compenso nell'esatta misura pattuita e di nulla avere a che pretendere, in futuro, dall'Emittente stessa a titolo di rimborsi, indennizzi o quant'altro". Ed infatti, come emerge dal chiaro dato letterale della scrittura - e come già più sopra osservato - la rinuncia non attiene all'oggetto della causa, ovvero ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato nel quale è refluita la fattispecie in esame e, quindi, tantomeno può riferirsi alle quote di TFR maturate dall'1.11.2004 sino alla data della scrittura o alle quote di TFR che sarebbero maturate in futuro.

Segue la condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 104.143,59 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.

4.La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e applicando le Tariffe vigenti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:

1)accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.11.2004 all'1.11.2020, con inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti di Imprese Radiotelevisive Private;

2) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 104.143,59 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo;



3) rigetta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive;

4) condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compenso e in € 379,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;

5) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 25/05/2023

Il Giudice

Dott.ssa E. Antenore

